



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° UC/TERAG16/0056741
del 26/10/2016
----- USCITA -----

Prot. N.°
Risposta al Foglio del
N.°

All' Associazione Onlus
Rinascita di Villanova di Accumoli
info@villanovadiaccumolionlus.it

e per conoscenza

Al Commissario per la ricostruzione
Vasco Errani
commissario.errani@governo.it

OGGETTO: Lettera aperta per il Commissario alla ricostruzione Vasco Errani. Terremoto centro Italia: contenere il rischio amianto

Nel ringraziare per la segnalazione dell'offerta di collaborazione pervenuta da parte di codesta Associazione Rinascita di Villanova di Accumoli Onlus, si forniscono alcuni elementi in merito.

Si fa presente che il Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle Istituzioni regionali e territoriali coinvolte nella gestione dell'emergenza, sta provvedendo a garantire al meglio possibile il soccorso e l'assistenza alla popolazione, nonché a delineare il percorso da intraprendere per assicurare alle popolazioni colpite un adeguato e ordinato passaggio verso la fase di ricostruzione.

Tale passaggio, basato sul principio di celerità e trasparenza, dovrà svilupparsi avendo come obiettivo prioritario ed imprescindibile quello di condividere le esigenze dei cittadini, fermamente convinti di procedere alla ricostruzione delle loro comunità "com'erano e dov'erano", lasciando inalterato il tessuto sociale dei luoghi colpiti e preservando la loro identità culturale, nel rispetto delle più aggiornate norme antisismiche a garanzia di una effettiva sicurezza. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di procedere tempestivamente alla nomina di un Commissario Straordinario del Governo, con il compito di coordinare le attività e le iniziative di ricostruzione, designando per questo delicato e fondamentale incarico, Vasco Errani.

Per meglio inquadrare le disposizioni finora emanate riguardanti la gestione dei materiali derivante dal crollo degli edifici, si precisa che il provvedimento di cui si fa cenno (*OCDPC n. 394/2016*) non rappresenta l'unico strumento operativo a supporto delle Regioni, quali soggetti cui la *OCDPC n. 391/2016* ha attribuito piena responsabilità, nonché a supporto delle ARPA e delle ASL che ne assicurano la vigilanza. Esso infatti è preceduto da altri provvedimenti che complessivamente forniscono indicazioni in merito.

Foglio n. 2

E' stabilito che i rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994 (*comma 5, articolo 3, OCDPC n. 391/2016*), senza derogare alle normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

In aggiunta viene precisato che (*articolo 11, OCDPC n. 394/2016*):

- tali materiali non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico;
- la ditta specializzata per la bonifica dovrà presentare comunicazione all'ASL competente per territorio e rimuovere lo stesso entro le successive 24 h. Ciò in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il piano di lavoro che deve essere inviato da parte della ditta specializzata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.


La particolare situazione di emergenza, oltre che di rischio per gli operatori che attualmente svolgono attività, impone di provvedere con urgenza, riducendo i tempi del procedimento amministrativo.

Nondimeno è stato precisato che, qualora il rinvenimento di amianto avvenisse successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo, si procederà ad attuare le medesime procedure. La eventuale permanenza temporanea presso il sito di deposito temporaneo del rifiuto contenente amianto sarà consentita solo se lo stesso sia stato incapsulato o confinato in modo da evitarne la dispersione.

E' stato altresì chiarito che, per quanto possibile, le macerie andranno raccolte, individuando tipologie omogenee (RAEE, ingombranti, etc.) al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento. Per i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico le macerie saranno opportunamente classificate secondo le disposizioni del Ministero dei beni culturali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio



98